





PER ADEMPIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DEL PROFESSIONISTA

Riferimenti normativi

Rosanna Chiesa - Commercialista in Torino

Venerdì 2 dicembre 2022



Riferimenti normativi





Legge di bilancio per l'anno 2022 - L. 234/2021 art.1, commi da 927 a 944



Eventi a cui si applica





Legge di bilancio per l'anno 2022 (L. 234/2021 art.1, commi da 927 a 944), ha previsto:

la "sospensione dei termini" degli adempimenti tributari in scadenza al verificarsi del decesso del professionista o di gravi eventi (anche non correlati al lavoro o non avvenuti in occasione di lavoro) quali:

- Infortunio (evento dovuto a causa fortuita esterna);
- •Malattia (stato patologico di salute la norma dice grave);
- Interventi chirurgici;
- •parto prematuro;
- interruzione della gravidanza;

che comportino la necessità di ricovero in ospedale o di cure domiciliari sostitutive, con la necessità di astensione dal lavoro per più di tre giorni a causa di una inabilità all'esercizio dell'attività.



Oggetto della sospensione





Gli adempimenti tributari a carico del libero professionista; (co. 927)

riguardanti la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. (co. 929)

I termini oggetto di sospensione devono avere carattere di perentorietà e per il loro inadempimento deve essere prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente. (co. 930)



Soggetti cui si applica





Libero professionista, persona fisica, che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali; (co. 933)

esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale. (co. 940)



Prerequisito essenziale





La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare o il decesso del professionista. (co. 934 e 938)

Copia del mandato deve essere inviata via PEC ai competenti uffici della pubblica amministrazione. (co. 935 e 939)



Effetti della disciplina





NESSUNA RESPONSABILITÀ è imputata al libero professionista o al suo cliente per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista **NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI AL VERIFICARSI DELL'EVENTO**. (co. 929)

SOSPENSIONE DEI TERMINI dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. (co. 931)



La disciplina in pratica









Ripresa decorrenza termini





Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. (co. 932)

E' opportuno osservare che:

Per **le somme dovute a titolo di tributi**, il cui pagamento è stato sospeso **si applicano gli interessi al tasso legale**.

Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento. (co. 941)